



# Comune di Volterra

Provincia di Pisa

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del 08/03/2019

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – COMPONENTE TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove** (2019), addì **otto** (08) del mese di Marzo alle ore 16:15 nel civico Palazzo dei Priori, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in adunanza pubblica di 1° convocazione, previa trasmissione degli inviti con l'elenco degli oggetti da trattarsi nell'odierna seduta.

Presiede l'adunanza il Sig. Marco Buselli - Presidente il quale accerta la presenza del numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri sono presenti i Signori:

1	BUSELLI MARCO	Presidente	P		10	SANTI GIACOMO	Consigliere	P	
2	FEDELI RICCARDO	Vice	P		11	PASQUALETTI CHIARA	Consigliere		AG
3	FIDI MASSIMO	Consigliere	P		12	BETTINI DAVIDE	Consigliere		AG
4	PAOLO MOSCHI	Consigliere		A	13	GUARNERI SONIA	Consigliere	P	
5	TANZINI FRANCESCA	Consigliere	P		14	LONZI SIMONE	Consigliere	P	
6	GARFAGNINI TIZIANA	Consigliere	P		15	PESCUCCI MARGHERITA	Consigliere		A
7	TRAFELI STEFANIA	Consigliere	P		16	BELLACCHINI DIEGO	Consigliere	P	
8	PESCUCCI ERIKA	Consigliere	P		17	MARTINUCCI LUCIANA	Consigliere	P	
9	PICCICUTO ANGELA	Consigliere		A					

Totale Presenti/Assenti

12

5

Sono presenti gli Assessori esterni Signori: BARUFFA GIANNI, RASPI ELEONORA

Sono nominati scrutatori i Consiglieri sigg.: SANTI GIACOMO, GUARNERI SONIA, LONZI SIMONE

Quindi con l'assistenza del Vice Segretario Comunale, Gianluca Pasquinucci, si passa alla trattazione del seguente affare:

L'intero svolgimento della seduta è consultabile, quale documento ufficiale, sul sito istituzionale del Comune di Volterra alla sezione – *Consiglio Comunale – Ascolta le sedute del Consiglio* – link: [http://www.comune.volterra.pi.it/registrazioni\\_consiglio\\_comunale](http://www.comune.volterra.pi.it/registrazioni_consiglio_comunale)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che, relativamente ai punti 6, 7 e 8, dell'OdG della seduta odierna, è stata svolta discussione congiunta con l'intervento del consigliere Guarneri;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 06 marzo 2014 n. 16, convertito in L. 02 maggio 2014 n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

Richiamato l'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013, che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Richiamato altresì il comma 681 del sopra citato articolo 1 il quale stabilisce che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria e l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento ed in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28/04/2016;

Tenuto conto che:

- il gettito del tributo in oggetto deve essere destinato alla copertura dei costi derivanti dalla erogazione dei servizi indivisibili individuati all'art. 4 del regolamento del tributo e che tali costi e la relativa

percentuale di copertura sono individuati, ai sensi dello stesso articolo, nell'allegato "A" alla presente delibera;

- l'art. 5 del regolamento della TASI, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, stabilisce che spetta all'occupante il versamento della TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo;
- il comma 676 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI, e dà la facoltà al Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, di ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (come modificato dall'art. 1 comma 1 del D.L. n. 16/2014) fissa l'aliquota massima da applicare nella misura del 2,5 per mille e pone il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 6 per mille per le abitazioni principali e al 10,6 per mille per le altre tipologie di immobile, dando tuttavia la possibilità di superare questi limiti fino ad un massimo dello 0,8 per mille;

Vista la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) ed in particolare:

- l'art. 1 comma 14 lettere, a), b) e d), che dispone l'abolizione a decorrere dall'anno 2016 della tassazione sull'abitazione principale e relative pertinenze del possessore e dell'utilizzatore dell'immobile, ad eccezione per gli immobili classificati in categoria A/1, A/8, A/9;
- l'art. 1 comma 26, così come modificato dall'art. 1 comma 42 lett. a) della Legge n. 232 del 11/12/2016 e dall'art. 1 comma 37 lett. a) della Legge n. 205 del 27/12/2017, il quale dispone che per l'anno 2016, 2017 e 2018, e non per l'anno 2019, è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto;
- l'art. 1 comma 28 prevede la possibilità, per l'anno 2016 e limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del suddetto articolo, del mantenimento della maggiorazione Tasi di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

Vista la Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di bilancio 2017) dove all'art. 1 comma 42 lett. b) prevede che al comma 28 della L. n. 208/2015, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016»;

Vista la Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di bilancio 2018) dove all'art. 1 comma 37 lett. b) prevede che al comma 28 della L. n. 208/2015, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017»;

Vista la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio 2019) dove all'art. 1 comma 1133 lettera b), prevede che all'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018»;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 14 del 26/02/2016, n. 100 del 27/12/2016 e n. 13 del 06/02/2018 con le quali si confermavano rispettivamente per gli anni 2016, 2017 e 2018 le aliquote e detrazioni nonché la maggiorazione prevista dall'art. 1 comma 677 della L. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

Valutato come il meccanismo di calcolo del tributo, in caso di mancata applicazione della detrazione, comporti per gli immobili adibiti ad abitazione principale, un aumento della pressione fiscale inversamente proporzionale alla rendita dei fabbricati interessati, penalizzando soprattutto gli immobili di minori dimensioni;

Considerato pertanto necessario, al fine di garantire l'equivalenza degli effetti del carico fiscale tra IMU e TASI, una struttura delle detrazioni che permetta di riequilibrare tali effetti distorsivi e pertanto preveda detrazioni maggiori per le unità immobiliari di minor valore catastale;

Richiamato il comma 682 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 laddove autorizza la previsione di agevolazioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

Ritenuto inoltre opportuno nella particolare congiuntura economica, cercare di alleggerire la pressione fiscale sui nuclei familiari più numerosi, a minor reddito e che presentano al proprio interno situazioni di difficoltà legate alla presenza di soggetti portatori di handicap;

Ritenuto pertanto di applicare una struttura di detrazioni così articolata al fine di garantire a favore di tutti i soggetti una sostanziale equivalenza del carico fiscale rispetto all'IMU, tutelando nel contempo le fasce più deboli della struttura sociale con una serie di detrazioni aggiuntive a favore dei nuclei familiari più poveri, più numerosi o con al proprio interno situazioni di handicap fisico:

- ✓ **€. 140,00** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) aventi rendita catastale uguale o inferiore a €. 300,00;
- ✓ **€. 70,00** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) aventi rendita catastale superiore a €. 300,00 fino a €. 500,00;
- ✓ **€. 0,00** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) aventi rendita catastale superiore a €. 500,00.
- ✓ **€. 100,00** a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) da soggetti che in base alle risultanze anagrafiche, presentano nel proprio nucleo familiare uno o più soggetti portatori di handicap, certificati ai sensi della legge n. 104/92;
- ✓ **€. 100,00** a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) da soggetti che presentano un reddito ISEE per l'anno precedente inferiore a euro 15.000,00;
- ✓ **€. 50,00** per ogni figlio oltre il secondo a favore dei nuclei familiari che comprendono al proprio interno tre o più figli di età inferiore a 26 anni.

Ritenuto inoltre opportuno avvalersi della facoltà, prevista dal comma 683 del sopracitato art. 1 della legge n. 147/2013, di differenziare l'aliquota in base alla tipologia e alla destinazione degli immobili fissando a zero l'aliquota degli immobili diversi dall'abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) e dalle relative pertinenze ad eccezione degli immobili appartenenti alla categoria catastale D/5;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI, di approvare le aliquote e le detrazioni del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente atto in quanto conformi ai principi della legge e finalizzate alla tutela delle fasce più deboli;

Dato atto che con propria deliberazione n. 88 del 27/12/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019/2021;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Il Consiglio, esprime il proprio voto per appello nominale, secondo le modalità di cui all'art. 29

del Regolamento per lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale, a partire dalla lettera "R" come da sorteggio effettuato da parte dello scrutatore Giacomo Santi;

Si procederà pertanto nella seguente votazione a partire dal Consigliere Santi Giacomo fino ad arrivare al Consigliere Piccicuto Angela;

Con voti favorevoli n.9 (Bellacchini Diego, Buselli Marco, Fedeli Riccardo, Fidi Massimo, Garfagnini Tiziana, Martinucci Luciana, Pescucci Erika, Tanzini Francesca, Trafeli Stefania), contrari n.3 (Guarneri Sonia, Lonzi Simone, Santi Giacomo), astenuti n.0 tutti resi nei modi di legge da n.12 consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA

1. Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare per l'anno 2019, le aliquote e le detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, di seguito indicate, confermando le aliquote applicate per l'anno 2016 e la maggiorazione di cui al comma 677 nella misura del 0,4 per mille, così come previsto dall'art. 1 comma 28 della L. 208/2015 e confermato dall'art. 1 comma 1133 lett. b) della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio 2019):
  - a. **0,29% (2,9 per mille)** per le unità immobiliari di categoria A1, A8, A9 adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011.
  - b. **0,1% (1 per mille)** per le unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione)
  - c. **0,00% (0,00 per mille)** aliquota ordinaria da applicare a tutti gli altri immobili non ricompresi nelle casistiche di cui ai punti precedenti.
3. Di dare atto che il tributo è dovuto dall'occupante nella misura del 10 per cento della somma complessivamente dovuta e dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie nella misura del restante 90 per cento.
4. Di approvare nelle seguenti misure l'ammontare della detrazione per l'abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) fissata nel rispetto dei criteri di cui al sopracitato comma 676:
  - **€ 140,00** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) aventi rendita catastale uguale o inferiore a € 300,00;

- **€. 70,00** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) aventi rendita catastale superiore a €. 300,00 fino a €. 500,00;
- **€. 0,00** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) aventi rendita catastale superiore a €. 500,00.

5. Di approvare, oltre a quelle sopra indicate, le seguenti detrazioni aggiuntive:

- **€. 100,00** a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) dai soggetti che in base alle risultanze anagrafiche, presentano nel proprio nucleo familiare uno o più soggetti portatori di handicap, certificati ai sensi della legge n. 104/92;
- **€. 100,00** a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) dai soggetti che presentano un reddito ISEE per l'anno precedente inferiore a euro 15.000,00;
- **€. 50,00** per ogni figlio oltre il secondo, a favore dei nuclei familiari che comprendono al proprio interno tre o più figli di età inferiore a 26 anni.

6. Di stabilire altresì che le detrazioni aggiuntive di cui al punto 5 sono cumulabili tra loro;

7. Di stabilire, che nei casi di trattamento agevolativo previsto per la fattispecie di cui ai punti 5.1) e 5.2) deve essere presentata specifica comunicazione da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire all'ufficio Tributi entro il termine per la presentazione della relativa dichiarazione TASI, pena la non ammissibilità al beneficio;

8. Di dare atto che i costi per i servizi indivisibili alla cui copertura il gettito della TASI è destinato sono indicati nell'allegato "A" a far parte integrante e sostanziale della presente delibera:

9. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2019;

10. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, commi 13bis e 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. n. 214/2011 la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, nonchè inseriti telematicamente nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998.

Con separata unanime votazione palese il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto Approvato e sottoscritto:

Il Presidente  
Marco Buselli

Il Vice Segretario Comunale  
Gianluca Pasquinucci

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.*

## ALLEGATO "A" - SERVIZI INDIVISIBILI

SERVIZIO VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MISSIONE 10 PROGRAMMA 5

STANZIAMENTO 2019 - SPESA CORRENTE	
SPESA DI PERSONALE	126.128,21
ALTRE SPESE	341.118,10
TOTALE SPESA	467.246,31
ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE (a detrarre)	22.000,00
<b>TOTALE COSTI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2019</b>	
	<b>445.246,31</b>

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - MISSIONE 11 PROGRAMMA 1

STANZIAMENTO 2019 - SPESA CORRENTE	
SPESA DI PERSONALE	48.801,69
ALTRE SPESE	28.657,00
TOTALE SPESA	77.458,69
ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE (a detrarre)	
<b>TOTALE COSTI PROTEZIONE CIVILE 2019</b>	
	<b>77.458,69</b>

SERVIZIO POLIZIA LOCALE - MISSIONE 3 PROGRAMMA 1

STANZIAMENTO 2019 - SPESA CORRENTE	
SPESA DI PERSONALE	302.973,38
ALTRE SPESE	82.389,47
TOTALE SPESA	385.362,85
ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE (a detrarre)	21.500,00
<b>TOTALE COSTI POLIZIA LOCALE 2019</b>	
	<b>363.862,85</b>

TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - MISSIONE 9 PROGRAMMA 2

STANZIAMENTO 2019 - SPESA CORRENTE	
SPESA DI PERSONALE	34.407,00
ALTRE SPESE	84.934,38
TOTALE SPESA	119.341,38
ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE (a detrarre)	
<b>TOTALE COSTI VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 2019</b>	
	<b>119.341,38</b>

ANAGRAFE E STATO CIVILE - MISSIONE 1 PROGRAMMA 7

STANZIAMENTO 2019 - SPESA CORRENTE	
SPESA DI PERSONALE	103.323,38
ALTRE SPESE	68.220,00
TOTALE SPESA	171.543,38
ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE (a detrarre)	18.000,00
<b>TOTALE COSTI ANAGRAFE E STATO CIVILE 2019</b>	
	<b>153.543,38</b>

## URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO - MISSIONE 8 PROGRAMMA 1

STANZIAMENTO 2019 - SPESA CORRENTE	
SPESE DI PERSONALE	166.298,37
ALTRE SPESE	102.542,01
TOTALE SPESA	268.840,38
ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE (a detrarre)	

<b>TOTALE COSTI URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 2019</b>	<b>268.840,38</b>
--	-------------------

## TOTALE COMPLESSIVO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI 2018

COSTI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2019	445.246,31
COSTI PROTEZIONE CIVILE 2019	77.458,69
COSTI POLIZIA LOCALE 2019	363.862,85
COSTI VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 2019	119.341,38
COSTI ANAGRAFE E STATO CIVILE 2019	153.543,38
COSTI URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 2019	268.840,38

<b>TOTALE</b>	<b>1.428.292,99</b>
<b>GETTITO STIMATO TASI 2019</b>	<b>8.000,00</b>
<b>GRADO DI COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>0,56%</b>